



Tribunale Ordinario di Brescia Presidenza

(Decreto relativo alla formazione dell'albo dei mediatori familiari di cui agli artt. 12-bis e ss. disp. att. c.p.c.)

Il Presidente del Tribunale

Premesso che:

- il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, istitutivo del «*procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*» ha conferito centralità alla soluzione concordata della crisi familiare, attribuendo al giudice la facoltà di invitare le parti a rivolgersi a un mediatore e rinviando altresì, qualora ne ravvisi l'opportunità, l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti «*per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli*» (art. 473-bis.10 c.p.c.);
- la mediazione deve avvenire dinanzi ad un professionista dotato di specifica competenza, la cui qualificazione è garantita dall'iscrizione nell'«*elenco dei mediatori familiari*» istituito «*presso ogni tribunale*» (art. 12-bis disp. att. c.p.c.);
- l'elenco, avente carattere permanente, «*è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale*» (art. 12-ter comma 1 disp. att. c.p.c.). Il comitato – nell'ambito del quale il cancelliere del Tribunale esercita le funzioni di segretario – ha il compito di procedere (i) alla prima formazione dell'elenco, decidendo sulle domande di iscrizione (art. 12-quater comma 2 disp. att. c.p.c.), nonché (ii) alla sua successiva revisione a cadenza quadriennale (art. 12-ter comma 3 disp. att. c.p.c.);
- possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che (a) siano forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere, (b) siano di condotta morale specchiata e (c) siano «*iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico*» (art. 12-quater comma 1 disp. att. c.p.c.). Come precisato nella nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 25 maggio 2023, tale elenco delle associazioni professionali di mediatori familiari è tenuto ai sensi della l. 14 gennaio 2013, n. 4, ed è suddiviso in tre sezioni. Solo le associazioni iscritte alla SEZIONE II rilasciano l'«*Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi*», che deve essere allegata alla domanda di iscrizione presso l'elenco dei mediatori familiari;
- a detta domanda – oltre all'attestazione menzionata – debbono essere allegati, ex art. 12-quinquies disp. att. c.p.c., i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita; certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza;

Ritenuto che:

- per la formazione dell'elenco, è opportuno procedere in due fasi distinte:
 - 1) la prima fase sarà volta all'acquisizione e protocollazione delle domande di iscrizione, che dovranno pervenire entro un orizzonte temporale prefissato, onde consentire al comitato di operare l'esame di un numero di candidature predefinito e istituire l'elenco;
 - 2) la seconda fase si esplicherà nella effettiva costituzione del comitato e nella calendarizzazione dei lavori di tale organo per la formazione dell'elenco;

Tanto premesso,

INVITA

- i professionisti che aspirano all'iscrizione nell'elenco a presentare domanda a mezzo pec all'indirizzo (***presidente.tribunale.brescia@giustiziacert.it***), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 12-*quater* e 12-*quinquies* disp. att. c.p.c., entro e non oltre la data del **31 luglio 2023**, avvalendosi preferibilmente del modulo allegato al presente provvedimento, convertito in formato pdf, munito di sottoscrizione autografa o firma digitale e corredato della relativa documentazione;
- le associazioni professionali di mediatori familiari, inserite nell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a comunicare all'indirizzo di posta elettronica (***presidente.tribunale.brescia@giustiziacert.it***), il nominativo di un loro rappresentante (ed eventuale supplente), che esercita la propria attività nel circondario del Tribunale, ai fini della costituzione del comitato di cui all'art. 12-*ter* disp. att. c.p.c.

DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato e messo in evidenza (unitamente al *fac-simile* di domanda) nel sito del Tribunale Ordinario di Brescia e sia comunicato:

- al Procuratore della Repubblica, sede, anche al fine della nomina di un suo eventuale delegato per la composizione del comitato;
- alle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia.

Brescia, 21 giugno 2023

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masia

